



**Istituto Comprensivo Statale
"Arculeo-Gramsci"**
Via Vito Schifani 3- 90129 PALERMO
Telefono: 091484496
Peo: paic8bq00n@istruzione.it -
Pec: paic8bq00n@pec.istruzione.it
Codice Fiscale: 97382200828



Circ. n. 71

ICS ARCULEO-GRAMSCI
Prot. 0003596 del 21/10/2024
IV (Uscita)

Ai Sigg. Docenti
Ai Sigg. Genitori
Alle Docenti FF.SS. AREA 1
Al D.S.G.A
Al personale ATA
Alla bacheca del portale argo scuola next

SITO

OGGETTO: Indicazioni legge 150 del 1 ottobre 2024 "Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati"

Si informa la comunità scolastica che è stata pubblicata la legge 150 del 1 ottobre 2024, "Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati" che entrerà in vigore da giorno 31 ottobre 2024.

La legge consta di tre articoli:

Art. 1 Disposizioni in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti

Art. 2 Disposizioni in merito alle sezioni a metodo didattico Differenziato

Art. 3 Misure a tutela dell'autorevolezza e del decoro delle istituzioni e del personale scolastico

Si richiamano, in particolare:

➤ **Art. 1 "Disposizioni in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti"**

L'art.1 apporta modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

Si evidenziano i nuclei di interesse per questa istituzione scolastica:

- 1) la valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria
- 2) la valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado
- 3) la riforma dello Statuto delle studentesse e degli studenti

Valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria sarà espressa attraverso giudizi sintetici.

Tuttavia, per garantire una maggiore chiarezza e trasparenza, i giudizi dovranno essere integrati da una descrizione dettagliata del livello di apprendimento raggiunto dall'alunno in ciascuna disciplina. Anche la valutazione della condotta è espressa collegialmente dai docenti con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione.

Punti centrali

- a) l'abrogazione dell'attuale valutazione degli apprendimenti sui quattro livelli (art. 1, c. 2).
- b) introduzione dei *"giudizi sintetici"*;
- c) attesa dell'ordinanza del Ministro che ne indichi le modalità di attuazione, in particolare delle formulazioni dei giudizi.

Valutazione del comportamento nella scuola secondaria di I grado

La legge n. 150/2024 è intervenuta sul D. Lgs. n. 62/2017, modificando le norme relative alla valutazione del comportamento per gli alunni della scuola secondaria di primo grado (c. 5 dell'art. 2 e c. 2-bis dell'art. 6), stabilendo che:

- a) la valutazione del comportamento è espressa in decimi (e non più con *"un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione"*);
- b) se la valutazione del comportamento è inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo.

Punti centrali

Il voto finale assegnato per la condotta è riferito a tutto l'anno scolastico. Nella valutazione dovrà essere dato particolare rilievo a eventuali atti violenti o di aggressione nei confronti degli insegnanti, di tutto il personale scolastico e degli studenti.

- Nelle scuole secondarie di I grado si ripristina la valutazione del comportamento, che sarà espressa in decimi e avrà un peso maggiore nella valutazione, modificando così la riforma del 2017;
- attesa del Regolamento d'Istituto redatto dalla Commissione nominata ad hoc e approvato dal Consiglio d'istituto.

Le modifiche al Regolamento dovranno prevedere:

- La non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato per voto di condotta inferiore a sei decimi (in caso di mancanze disciplinari gravi e reiterate);
- il coinvolgimento degli studenti in attività di cittadinanza attiva e solidale.
- una maggiore incidenza del voto di condotta nella valutazione complessiva, soprattutto in caso di atti violenti o aggressioni.

Art. 1, c. 4

Al fine di ripristinare la cultura del rispetto, di affermare l'autorevolezza dei docenti delle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione e formazione, di rimettere al centro il principio della responsabilità e di restituire piena serenità al contesto lavorativo degli insegnanti e del personale scolastico, nonché al percorso formativo delle studentesse e degli studenti, con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti.

Art. 1, c. 5

I Regolamenti di cui al comma 4 sono adottati nel rispetto dell'autonomia scolastica nonché nel rispetto dei seguenti principi: a) apportare modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, al fine di riformare l'istituto dell'allontanamento della studentessa e dello studente dalla scuola per un periodo non superiore a quindici giorni, in modo che: 1) l'allontanamento dalla scuola, fino a un massimo di due giorni, comporti il coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che

hanno determinato il provvedimento disciplinare; 2) l'allontanamento dalla scuola di durata superiore a due giorni comporti lo svolgimento, da parte della studentessa e dello studente, di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche e individuate nell'ambito degli elenchi predisposti dall'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito. Tali attività, se deliberate dal consiglio di classe, possono proseguire anche dopo il rientro in classe della studentessa e dello studente, secondo principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità;

b) apportare modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, in modo da: 1) prevedere che l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi e la conseguente non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato avvengano anche a fronte di comportamenti che configurano mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dal regolamento di istituto; 2) prevedere che l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi in fase di valutazione periodica comporti il coinvolgimento della studentessa e dello studente oggetto della valutazione in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato tale voto; 3) conferire maggiore peso al voto di comportamento della studentessa e dello studente nella valutazione complessiva, riferito all'intero anno scolastico, in particolar modo in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico nonché delle studentesse e degli studenti.

➤ **Art. 3 “Misure a tutela dell'autorevolezza e del decoro delle istituzioni e del personale scolastici ”**

L'Art.3 recita:

“1. Con la sentenza di condanna per i reati commessi in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, è sempre ordinato, oltre all'eventuale risarcimento dei danni, il pagamento di una somma da euro 500 a euro 10.000 a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'istituzione scolastica di appartenenza della persona offesa.

La tutela non si limita ai docenti, al personale educativo e ai dirigenti scolastici, ma si estende a tutto il personale, includendo il personale ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario).

**Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Vincenza Caleca**

VINCENZA CALECA
21.10.2024 16:02:40 UTC

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella D.G.R. n.71/40 del 16/12/2008, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 comma 2 del D. lgs.7 marzo 2005 n. 82 "codice dell'Amministrazione digitale"